



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO


Corso di Diritto della Navigazione

Acque interne, mare territoriale; zona contigua; Diritto di passaggio inoffensivo e di passaggio in transito
Zona economica esclusiva; piattaforma continentale; alto mare
Lo spazio aereo

Prof. ssa Elisabetta Rosafio
egrosafio@unite.it

GLI SPAZI RILEVANTI PER LA NAVIGAZIONE AEREA

AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOVRANITÀ STATALE SULLO SPAZIO AEREO.





Convenzione di Chicago del 1944

Art. 1

Sovranità

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la **sovranità piena ed esclusiva** sullo spazio aereo al di sopra del suo territorio.

Codice della navigazione

Art. 3

Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato

«È soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale»

In Italia

Aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia

Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia


possono sorvolare il territorio dello Stato a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito dalla normativa europea o da convenzioni internazionali (art. 794 C. nav.)

non possono sorvolare il territorio dello Stato senza speciale autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa (art. 794 C. nav.)

L'ENAC (Ente nazionale aviazione civile) può dare autorizzazioni temporanee.



I'ENAC può



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può

vietare il sorvolo di
tutto il territorio della Repubblica per eccezionali motivi di interesse
pubblico

art. 793 Cod. nav.)

art. 9 Conv. Chicago 1944



alla lettera a) *«Ogni Stato contraente può, per motivi di necessità militari o di sicurezza pubblica, limitare o proibire uniformemente per gli aeromobili di altri Stati il sorvolo di certe aree del proprio territorio, purché a tale riguardo nessuna distinzione sia fatta fra gli aeromobili dello Stato del cui territorio si tratta, impiegati in servizi aerei internazionali registrati, e gli aeromobili degli altri Stati contraenti similmente impiegati [...]»*

alla lettera b) *«Ogni Stato contraente si riserva inoltre il diritto, in circostanze eccezionali o durante un periodo di emergenza, oppure nell'interesse della sicurezza pubblica, e con effetto immediato, di limitare o proibire temporaneamente il sorvolo in tutto o in parte del proprio territorio, alle condizioni che tale limitazione e proibizione si applichi senza distinzione di nazionalità agli aeromobili di tutti gli altri Stati».*

libertà di sorvolo degli aeromobili stranieri civili

Convenzione di Chicago del 1944

aeromobili impiegati in servizi aerei
internazionali registrati

aeromobili non impiegati in servizi
internazionali registrati



hanno bisogno di
una speciale autorizzazione



Il sorvolo e l'atterraggio per scopi non
commerciali sul territorio degli altri Stati
contraenti possono effettuarsi senza la
necessità di un'autorizzazione preventiva

Il diritto di sorvolo e quello di atterraggio per scopi non
commerciali rappresentano le così dette prime due libertà
dell'aria c.d. libertà «tecniche» art. 5 Conv. Chicago che si
contrappongono alle c.d. libertà commerciali.

Le libertà commerciali



hanno ad oggetto il trasferimento di persone, posta e merci da un Paese ad un altro.

- **sbarcare**, nel territorio di uno Stato contraente, passeggeri, posta e merci imbarcati sul territorio dello Stato di cui l'aeromobile possiede la nazionalità
- **imbarcare**, sul territorio dello Stato contraente, passeggeri, posta e merci destinati al territorio dello Stato di cui l'aeromobile possiede la nazionalità
- **imbarcare**, sul territorio di uno Stato contraente, passeggeri, posta e merci destinati al territorio di qualsiasi Stato terzo assieme al diritto di sbarcate, sul territorio dello Stato contraente, passeggeri, posta e merci, provenienti dal territorio di qualsiasi Stato terzo



Riconosciute dalla Conv. di Chicago agli aeromobili degli Stati contraenti in occasione di voli non regolari (art. 5 comma 2) nei limiti dell'art. 7 della stessa Convenzione

1. Prima libertà. Diritto degli aeromobili di uno Stato contraente di sorvolare il territorio di un altro Stato contraente senza atterrare.
2. Seconda libertà. Diritto degli aeromobili di uno Stato contraente di atterrare nel territorio **di un altro Stato contraente** per ragioni **non commerciali**.
3. Terza libertà. Diritto degli aeromobili di uno Stato **di sbarcare nel territorio di un altro Stato contraente passeggeri, merci e posta imbarcati** nel territorio nel quale l'aeromobile ha la nazionalità.
4. Quarta libertà. Diritto degli aeromobili di uno Stato contraente di imbarcare passeggeri, posta o merci nel territorio di uno Stato contraente, con destinazione nel territorio dello Stato di nazionalità dell'aeromobile.
5. Quinta libertà. Diritto degli aeromobili di uno Stato contraente di imbarcare nel territorio dello Stato contraente passeggeri, posta o merci, con destinazione nel territorio di qualsiasi altro Stato contraente e sbarcare passeggeri, posta o merci, provenienti dal territorio di qualsiasi altro stato contraente.

MA

Art. 7 Convenzioni di Chicago

Ogni Stato contraente ha il diritto di rifiutare agli aeromobili di un altro Stato contraente il permesso di imbarcare sul suo territorio passeggeri, posta o merci per trasportarli, contro remunerazione o in virtù di un contratto di locazione, in un altro punto del suo territorio. Ogni Stato contraente si impegna a non concludere accordo alcuno per la concessione specifica ed esclusiva di qualsiasi privilegio di tale natura ad un altro Stato o impresa di trasporti aerei di un altro Stato, e a non farsi concedere simile privilegio esclusivo da un altro Stato.